GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 30 AGOSTO — NUM. 205

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5655** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto Reale del 17 agosto 1882, N. 956 (Serie 3a);

Vista la legge 8 marzo 1888, N. 5249 (Serie 3a), colla quale vennero modificati alcuni articoli del testo unico prementovato e fu data al Nostro Governo facoltà di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, coordinandolo con le disposizioni di questa legge e con quelle relative alle altre modificazioni al suddetto testo unico, che fossero state approvate con leggi promulgate prima o contemporaneamente alla stessa legge dell'8 marzo;

Vista la legge 2 luglio 1882, N. 883 (Serie 3a), il cui testo fu ristabilito col Regio decreto 8 luglio 1883, N. 1522 (Serie 3a);

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1469 (Serie 3a);

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (Serie 3a);

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito pubblicato col Reale decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (Serie 3a);

Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4759 (Serie 3a);

Vista la legge 1° marzo 1888, N. 5226 (Serie 3a);

Vista la legge 8 marzo 1888, N. 5248 (Serie 3a);

Vista la legge 12 luglio 1888, N. 5520 (Serie 3a);

Sentito il Consiglio di Stato;

E sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito rimane approvato il seguente testo:

Legge sul reclutamento del Regio esercito

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2.

I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3.

Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte del Regio esercito:

1. I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del codice penale toscano;

2. I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale comune:

Titolo 1, capo 1 e 2,
Titolo 3, capo 2, sezione 1, e capo 3, sezione 7,
Titolo 4,
Titolo 7, articoli 422, 424 e 425,
Titolo 8, capo 1,
Titolo 9, capo 2, articoli 489, 491,
Titolo 10, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2 del codice penale toscano;

Titolo 1, capo 1 e 2,
Titolo 3, capo 3 *B*, articoli 169 e 194,
Titolo 5, capo 1, 2, 4, articoli 261, 262, 263 e capo 5,
Titolo 6, capo 1, articoli 280, 281 e capo 2, art. 300,
Titolo 8, sezione 1, capo 1, e sezione 2, capo 1 e 3.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati, possono egualmente essere esclusi da far parte del Regio esercito per decisione del ministro della guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

CAPO II.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di 1ª categoria di ciascuna classe.

Art. 4.

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5.

Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 6.

Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'art. 180.

Art. 7.

Una parte del contingente di 1ª categoria potrà essere assegnata al servizio della Regia marina militare, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Art. 8.

Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare al Regio esercito ed alla Regia marina militare è determinato con legge.

Gli iscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª, costituiscono la 2ª categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto Reale.

Art. 9.

Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è atto per decreto Reale in proporzione del numero totale degli iscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto.

Art. 10.

Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone nella stessa proporzione di cui al precedente articolo. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2ª categoria.

CAPO III.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12.

Il ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Art. 13.

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un consiglio di leva.

Art. 14.

Spetta ai tribunali civili e correzionali:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3. Pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 15.

In ogni circondario un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incombenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16.

Il consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani del Regio esercito delegati dal ministro della guerra.

Il consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura facente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

Il consiglio di leva è inoltre assistito da un medico.

Art. 17.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18.

Contro le decisioni dei consigli di leva è ammesso il ricorso al ministro della guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 180.

Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei consigli di leva.

CAPO IV.

Della formazione delle liste di leva.

Art. 19.

Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 20.

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1. I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2. I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di aver legale domicilio in altro comune;

3. I giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio;

4. I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5. I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6. I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7. I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

8. Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21.

I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 22.

La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19 e sulle indagini da farsi nei registri dello Stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, è, per cura del sindaco, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23.

Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, ed i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24.

La giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25.

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26.

Gli inscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27.

Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti, o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28.

Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1. Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

2. Gli ommessi in leve anteriori, di cui nell'art. 36, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione.

Art. 29.

Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gli inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate:

1. Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª nei casi espressi dall'art. 94;

2. Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 63;

3. Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili, di cui all'art. 85;

4. Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 62, 65, 78, 80 e 82.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 161 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonchè gli ommessi colpevoli del reato definito dall'art. 162.

CAPO V.

Della chiamata alla leva e dell'apertura della sessione dei consigli di leva.

Art. 30.

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1ª categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Art. 31.

Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinchè il consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca per proclamare l'apertura della sessione e per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degl'inscritti, e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 32.

Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Art. 33.

Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.

CAPO VI.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl' inscritti.

Art. 34.

Il ff. di commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'art. 33, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un ufficiale, ed in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gli inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 35.

Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 36.

Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degl'inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Art. 37.

Il ff. di commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 38.

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'art. 29 nell'ordine stabilito dall'art. 45 e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 39.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal ff. di commissario di leva, in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 40.

Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dall'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero e, in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco.

Art. 41.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 42.

Durante l'estrazione il ff. di commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 43.

L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 44.

Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E, per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 45.

Coloro che si trovano in capo di lista provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 46.

Il ff. di commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione

Art. 47.

Terminata l'estrazione, il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Art. 48.

Gl'inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl'inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 49.

Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl'inscritti sono rimandati alla decisione del consiglio.

Art. 50.

I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto del precedente art. 49, sono rimandati all'esame del consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 51.

Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il ff. di commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 52.

Le decisioni del ff. di commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l'ufficiale dei carabinieri Reali assistente alla operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del consiglio di leva.

Art. 53.

Immediatamente dopo l'esame degl'inscritti di un mandamento il ff. di commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

Art. 54.

Gl'inscritti sono quindi avvertiti dell'obbligo di cui all'art. 56 e che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle seguite operazioni di leva possono esporli al consiglio al tempo dell'esame definitivo ed arruolamento.

CAPO VII.

Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.

Art. 55.

Le amministrazioni delle città capoluoghi di circondario, ove hanno sede i consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei consigli medesimi.

Art. 56.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire ne' giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 167.

Art. 57.

All'aprirsi della prima seduta del consiglio il ff. di commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del ff. di commissario di leva.

Art. 58.

Il consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione; pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 177; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 59.

All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici e, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª od in 2ª categoria giusta il numero estratto, salvo a provare successivamente davanti al consiglio stesso e sino alla chiusura della sessione l'invocato diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

Art. 60.

Gl'inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti dopo l'esame definitivo immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbano far parte dei contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.

Art. 61.

Il consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29; gl'inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 165 e 166; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato art. 29, e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria.

3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Nell'assegnazione degli inscritti alla 1ª categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso però che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 62.

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capolista, però, per quanto riguarda le decorrenza della ferma, seguiranno a sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 63.

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno più soggette a revocazione, se non è che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'art. 166, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta all'art. 85.

Art. 64.

Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, d'età, di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Art. 65.

Qualora il giudizio di cui nell'articolo precedente venga protratto oltre il termine assegnato per la sessione della leva in corso, i reclamanti saranno mandati inscrivere in capolista della prima ventura leva in aspettazione dell'esito del giudizio, e se pel numero d'estrazione dovevano fare parte della 1ª categoria vi saranno suppliti con altri inscritti.

Art. 66.

Le quistioni di cui nel precedente art. 64 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 67.

Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 68.

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del consiglio di leva, somministra al comandante del distretto militare gli elementi, che, secondo le decisioni del consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degli inscritti assegnati alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria.

Art. 69.

È in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria stati riformati sotto le armi e

quelli che abbiano fatto passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei consigli di leva siano stati trasferiti alla 3ª categoria.

Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1ª categoria saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 70.

La facoltà di cui nell'articolo precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

Art. 71.

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questo capo.

Art. 72.

Gl'inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 73.

Gl'inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori.

Art. 74.

Nell'ultima seduta della sessione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti i consigli di leva compileranno:

a) Un prospetto numerico degli inscritti che furono arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria;

b) Un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

I prefetti e sottoprefetti nel giorno successivo alla chiusura della sessione manderanno al ministro della guerra copia dell'anzidetto prospetto onde in proporzione del totale degli inscritti stati arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria si possa procedere al riparto del contingente.

Art. 75.

Chiusa la sessione dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all'art. 9, i prefetti ed i sottoprefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1ª categoria, a senso del successivo art. 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.

Art. 76.

Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga; però in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sarà stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria.

CAPO VIII.

Delle riforme.

Art. 77.

Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 78.

Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli inscritti però affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

Art. 79.

Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 80.

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal consiglio.

Art. 81.

Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del consiglio, possono essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini.

Art. 82.

Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei, sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'art. 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 83.

Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84.

Il consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85.

La riforma pronunciata prima del termine di tempo di cui all'art. 70 non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

CAPO IX.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 86.

Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70º anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70º anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl' inscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 87.

È parimente esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purchè:

1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente, o del corpo reale equipaggi;

2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115 della presente legge e dall' art. 78 di quella della leva marittima;

3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 88

È pure esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2. Morto mentre era sotto le armi;

3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89.

Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

Art. 90.

Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1. I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2. Gli ommessi, di cui all'articolo 28, purchè il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 91.

Non possono conseguire l'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria;

1. Gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 180 del codice civile;

2. I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92.

I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93.

Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta.

Art. 94.

Nello stabilimento del diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci o gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del codice civile: cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà di appartenere alla 3ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere arruolato nella 1ª o 2ª secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 95.

Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello il diritto all' esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all' assegnazione alla categoria stessa per l' applicazione dell'art. 87.

Art. 96.

Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto al regio esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell' articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell' art. 86, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell' art. 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall' art. 89 ogni qual volta si tratti di applicare l' art. 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l' arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al consiglio di leva, o quello anche dell' effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 97.

L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'art. 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall' art. 100.

Art. 98.

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

CAPO X.

Delle surrogazioni di fratello.

Art. 99.

L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva e nel secondo davanti al consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.

Art. 100.

Non sono ammessi a farsi surrogare:

1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XV;
2. I disertori sebbene graziati;
3. I militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 101.

Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;
3. Provare di essere inscritto sulle liste di leva e, quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;
4. Non essere ammogliato nè vedovo con prole;
5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
6. Non aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;
7. *Essere idoneo al servizio militare.*

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 102.

Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 103.

Le surrogazioni di fratello posteriori allo arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

Art. 104.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

Art. 105.

Gli atti di surrogazione seguono avanti il consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art. 106.

Il surrogato ammesso da un consiglio di leva che dopo il suo arrivo sotto le armi e nel periodo di tempo di cui all'art. 70 sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità, deve essere sottoposto a rassegna e, se giudicato inabile al servizio, prosciolto dal contratto arruolamento.

Art. 107.

Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1. Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;
2. Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto dal precedente art. 106;
3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;
4. Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

CAPO XI.

Delle surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.

Art. 108.

Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 109.

Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'art. 101, nn. 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del surrogante.

Art. 110.

Il disposto negli articoli 99, ultimo capoverso, 100, 105 e 107, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazione.

CAPO XII.

Degli arruolamenti volontari e dei ritardi del servizio.

Art. 111.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo la estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;
3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;
5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 101;
6. Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;
7. Sappiano leggere e scrivere.

I militari che domandano di essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali non devono aver oltrepassata l'età di anni 26 se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno d'età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti, maniscalchi o vivandieri.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di età.

Art. 112.

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 113.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio di amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 114.

Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 115.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2ª e quelli di 3ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Art. 116.

Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre:

1. Comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni;

2. Dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

3. Pagare al tesoro dello Stato la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

Art. 117.

I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla prima catagoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1º gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 118.

Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26º anno di età.

Il ritardo sino al 26º anno di eta, di cui sopra, potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2. Sia indispensabilmente necessario per il governo d'uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 119.

Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 120.

Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26º anno di età purchè comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al N. 1 dell'art. 116.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. 121.

Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

CAPO XIII.

Dell'obbligo di servizio e delle ferme.

Art. 122.

L'obbligo di servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21º anno di età.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

Art. 123.

La ferma è, a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21º anno di età.

Art. 124.

Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di anni tre gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari nelle armi stesse, non che gli inscritti di leva che siano assegnati alla regia marina militare;

quella di anni due gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1ª categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno i volontari di un anno.

Art. 125.

Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente. Quelli stati assegnati alla regia marina militare continueranno a far parte del corpo reale equipaggi.

I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre, compresi quelli stati assegnati alla regia marina militare, fanno poi passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12º anno dell'obbligo stesso, eccettuati i militari delle compagnie operai, i quali restano fino a quest'ultima data a far parte dell'esercito permanente.

I militari con la ferma di anni quattro o cinque, (eccettuati i sottufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito

permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell' obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

Art. 126.

È in facoltà del ministro della guerra:

1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

2. D' inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Art. 127.

I militari di 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell' esercito permanente e fanno poi passaggio, dopo l'ottavo anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, alla quale rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso.

Decorso questo tempo, essi fanno passaggio alla milizia territoriale.

In tempo di pace, normalmente, rimangono in congedo illimitato.

Art. 128.

È in facoltà del ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un' altra, come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, od anche fino al compimento del loro obbligo di servizio i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 129.

I carabinieri reali provenienti da un' altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

Gli armaiuoli nell' essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma di anni cinque, la quale comincierà dal giorno dell' ammissione in tale qualità, cessando però l' obbligo di terminare quella in corso.

Art. 130.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni 4, 3 o 2 saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi 5: i militari con la ferma di anni cinque o di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.

Art. 131.

I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, sì di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il governo lo giudichi opportuno.

I militari ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati sotto le armi anche per comune, per arma di ascrizione, per arma di provenienza e per precetto personale.

Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un mese i militari ascritti alla 1ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato, od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3ª categoria.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 132.

I militari ascritti alla milizia territoriale possono essere con decreto reale chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza, ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare, possono essere tenuti sotto le armi ogni quattro anni per 30 giorni ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

Art. 133.

Il sott'ufficiale, caporale o soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del ministro della guerra.

Art. 134.

I sottufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio effettivo, purchè assumano una nuova ferma di anni cinque, da passarsi tutta sotto le armi, e soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) se sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, musicanti o capi armaiuoli, ovvero se caporali o soldati non oltrepassino il 35° anno di età e non abbiano fatto passaggio da oltre due anni nella milizia territoriale;

b) se sottufficiali di tutte le altre armi, non oltrepassino il 32° anno di età, e si trovino da meno di due anni in congedo illimitato

I detti militari riammessi in servizio possono, dopo un anno, purchè ne riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti, a seconda dei casi, per le rafferme triennali con premio o per quelle con soprassoldo, e quando vi siano ammessi rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Gli inscritti della leva di terra stati assegnati al corpo reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso purchè soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 135.

È fatta facoltà al ministro della guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e di 2ª categoria sino al 1° del mese di luglio successivo al 31 dicembre dell'anno in cui dovrebbero rispettivamente farvi passaggio ai termini dei precedenti articoli 125 e 127.

Art. 136.

Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 137.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale od in congedo assoluto è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

CAPO XIV.

Delle rafferme.

Art. 138.

Le rafferme sono:

1. senza premio, ed hanno la durata di un anno;
2. con premio, ed hanno la durata di tre anni;
3. con soprassoldo, ed hanno la durata di tre anni o di un anno.

Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

Rafferme senza premio.

Art. 139.

Alla rafferma senza premio possono essere ammessi sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1. I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni;
2. I caporali maggiori di tutte le armi compiuto che abbiano la

ferma, nonchè i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;

3. I militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio.

Rafferme con premio.

Art. 140.

Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento:

1. I carabinieri, siano o no graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compito sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni;

2. I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni.

Art. 141.

Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sott'ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

Art. 142.

Il premio di rafferma è di L. 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 143.

Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

E però data facoltà al ministro della guerra di concedere, per gravi motivi, al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

Art. 144.

Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Art. 145.

Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere avranno diritto alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

Art. 146.

Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere, o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla commissione di disciplina.

Art. 147.

Il ministro della guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

Rafferme con soprassoldo.

Art. 148.

Alle rafferme con soprassoldo possono aspirare, purchè ne siano giudicati meritevoli, i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali veterani ed invalidi e quelli indicati al n. 1 dell'art. 141.

Essi possono ottenere una rafferma di tre anni dopo compiti cinque anni di servizio sotto le armi, ed al termine di questa possono contrarre altre quattro successive rafferme di un anno con sopprassoldo.

Art. 149.

Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane ascritto alla milizia mobile fino al passaggio della propria classe alla milizia territoriale.

Art. 150.

Durante la prima rafferma il sottufficiale riceve un annuo soprassoldo di rafferma di L. 109,50. Durante le successive rafferme il soprassoldo annuo è di L. 219.

Art. 151.

La decorrenza del servizio per le rafferme e quella del relativo soprassoldo incominciano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme sono state accordate.

Art. 152.

Il sottufficiale non perde il soprassoldo di rafferma se non mentre si trova in una scuola militare allo scopo di conseguire la promozione a sottotenente, e durante la sospensione dal grado.

Art. 153.

Per le rafferme con soprassoldo, il sottufficiale non riceverà alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumerà la prima rafferma gli sarà accordato come indennità un assegno di L. 100 sulla propria massa individuale.

Art. 154.

Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi, il sottufficiale acquista il diritto ad una indennità, per una volta sola, di L. 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.

Tale indennità gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno può però essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del ministro della guerra.

Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi fino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a L. 1000 in più della suddetta indennità.

Art. 155.

sottufficiale che è promosso nel regio esercito sottotenente dopo compiti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennità di L. 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in più degli otto.

In niun caso la indennità può superare le L. 2000.

Art. 156.

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo che divenga inabile al servizio militare prima di aver compiuto 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento; una indennità uguale a tante volte L. 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiti.

Art. 157.

Il sottufficiale che non aspiri ad un impiego civile e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può semprechè ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di L. 365 sino al termine del suo servizio militare.

Il sottufficiale che abbia compito 12 anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potrà, in seguito a sua domanda, essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in cui rimarrà in attesa di detto impiego riceverà tutti gli assegnamenti stabiliti pel sottufficiale che rimanga in servizio oltre ai 12 anni e non aspiri ad un impiego.

Art 158.

I sottufficiali ammessi alle rafferme con soprassoldo, qualora durante il loro servizio passassero nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè rimarranno nel corpo predetto, il soprassoldo di cui godevano al momento del passaggio.

Art. 159.

Il sottufficiale che sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale con appositi capitolati siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di L. 600 come quota capitale pensione per i 12 anni del servizio militare prestato.

Art. 160.

I soprassoldi e tutte le indennità stabilite pei raffermati con soprassoldo, non possono essere ceduti nè sequestrati.

CAPO XV.

Disposizioni penali e disciplinari.

Art. 161.

Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 162, nei casi che vi sono specificati.

Art. 162.

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e colla multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed ascritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 163.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 164.

La frode nelle surrogazioni di fratello è punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 165.

Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 166.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulate infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 167.

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la chiusura della sessione della leva in corso per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 168.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 170.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 169 e 171.

I consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 169.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 170.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo

della loro leva, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 171.

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Art. 172.

I reati d'ommissione sulle liste di leva e di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 173.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 174.

Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio o con soprassoldo, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 175.

Nei casi contemplati negli articoli 131 e 132 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare.

Art. 176.

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

CAPO XVI.

Disposizioni speciali.

Art. 177.

Non sono ammessi a far parte del Regio esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

Art. 178.

I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. 179.

Gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy, incaricati espressamente di prestare soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella 1ª categoria, sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 180.

Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO

BERTOLÉ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per conto, cioè: N. 271761 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 88821 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 425 annue al nome di Passantino Palma fu Giuseppe con vincolo di usufrutto a favore di de Palma Marianna *fu Giovanni Battista*, è stata così vincolata di usufrutto per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore di de Palma Marianna *di ignoti*, ecc., vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione d'usufrutto nel modo richiesto.

Roma, il 17 agosto 1888

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Trapani il 14 novembre 1887 sotto il n. 43 per il deposito del certificato nominativo N. 753600 della rendita di L. 270 intestato a Messina in Asaro Ignazio fu Antonino e da questi esibito per essere annotato d'ipoteca.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che a termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il detto titolo allo stesso signor Messina in Asaro Ignazio, senza la esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 agosto 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a N. 3 posti di vice segretario di 3ª classe, con lo stipendio annuo di lire 1,500, ed a N. 12 posti di volontario (senza stipendio) nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti.

Gli esami saranno dati in Roma nel giorno dodici e successivi di novembre prossimo futuro

Le domande per essere ammessi al concorso, regolarmente documentate, dovranno essere presentate perentoriamente entro il dì undici ottobre anno corrente, al Segretariato generale della Corte.

I tre primi vincitori del concorso saranno nominati subito vice segretari di 3ª classe, e volontari gli altri approvati che li susseguiranno nella classificazione dal N. 4 al N. 15 inclusivo.

Ai termini del R. decreto 6 marzo 1881, N. 104, i posti di volontario alla Corte dei conti sono 12 e si conferiscono, per esame di concorso, alle stesse condizioni e con lo stesso programma stabilito per il conferimento dei posti di vice segretario di 3ª classe, che qui appresso si pubblica.

I volontari saranno nominati vice segretari di 3ª classe via via che vi saranno dei posti scoperti, e purchè abbiano dato prova di operosità e diligenza.

Roma, addì 25 agosto 1888.

Per il Segretario generale
PETRECCA.

CORTE DEI CONTI

Il presidente

Veduti i RR. decreti del 1° aprile 1875, N. 2438, 6 marzo 1881, n. 104 e 27 giugno 1886, n. 3973;

Veduti i decreti presidenziali del 24 aprile 1875 e 26 marzo 1885;

Considerando che per provvedere ai presenti bisogni del servizio presso gli Uffizi della Corte, conviene invitare ai prossimi esami per il conferimento dei posti di vice segretario e di volontario dei giovani preparati maturamente nello studio della ragioneria, e che a questo fine la Corte ha deliberato di modificare il programma stabilito col citato decreto del 24 aprile 1875;

determina quanto segue:

1° La domanda di ammissione al concorso, sopra carta bollata da L. 1, deve essere scritta dal concorrente, con firma autenticata dal notaio.

Essa deve contenere le indicazioni dei nomi dei genitori o del tutore e del domicilio, e i documenti seguenti:

a) Atto di nascita. Sono ammessi coloro che hanno compita l'età di anni 20 e non superata l'età di anni 30;

b) Licenza d'istituto tecnico, ovvero licenza liceale.

Chi presenti la laurea universitaria sarà poi ammesso all'esame di promozione a segretario, non dopo sei ma dopo tre soli anni di servizio, secondo il R° decreto del 19 luglio 1874, N. 2036;

c) Certificato di nazionalità e di buona condotta, di data corrente, del sindaco del proprio comune;

d) Certificato di penalità, di data corrente, del procuratore del Re presso il Tribunale sotto la cui giurisdizione sta il comune della nascita;

e) Certificato medico, con firma autenticata, di sana costituzione fisica;

f) Notizia di servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche o private;

2° La materia degli esami è quella insegnata nelle Sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, secondo il R. decreto del 30 giugno 1885, N. 3454, e precisamente:

Lettere e storia italiana;
Elementi di diritto, civile commerciale e amministrativo;
Computisteria e ragioneria, aritmetica generale e algebra.

Segue il programma relativo.

3° Gli esami scritti si daranno in due giorni sussecutivi, per la durata di ore otto ciascuno, e consisteranno di una tesi e di un componimento intorno ad una esercitazione pratica, così nel primo come nel secondo giorno.

4° I concorrenti approvati nell'esame scritto, saranno chiamati all'esame orale.

5° La Commissione d'esame estenderà gli atti verbali di tutte le sue operazioni.

Roma, 21 agosto 1888.

CACCIA.

PROGRAMMA *dell'esame per l'ammissione agli impieghi di vice segretario e volontario alla Corte dei conti.*

PARTE 1ª

Storia patria nei secoli XVIII e XIX;
Costituzione politica del Regno.

PARTE 2ª. — **Elementi di Diritto.**

Diritto civile.

1. Fonti del diritto civile italiano;
2. Diritto delle persone;
3. Distinzione delle cose;
4. Diritto delle obbligazioni;
5. Diritto di famiglia.

Diritto commerciale.

1. Fonti del diritto commerciale;
2. Il commercio e le cose in quanto sono obbietto di commercio;
3. Le obbligazioni commerciali in generale.

Diritto amministrativo.

1. Basi costituzionali del diritto amministrativo;
2. Fonti del diritto amministrativo italiano;
3. Ordinamento amministrativo dello Stato;
4. L'Amministrazione di Stato;
5. L'Amministrazione finanziaria e la contabilità di Stato.

PARTE 3.ª — **Computisteria e ragioneria.**

Parte generale.

1. Nozioni intorno all'Amministrazione economica in generale;
2. Delle diverse aziende di Amministrazione economica;
3. Titoli contrattuali, atti ed istituti riguardanti specialmente l'Amministrazione economica civile;
4 Nozioni intorno alle persone, alle Società, ed alle istituzioni commerciali;
5. Titoli contrattuali, atti di operazioni più importanti dell'Amministrazione economica commerciale;
6. L'aritmetica applicata all'Amministrazione economica;
7. Del conto e della contabilità;
8. I metodi;
9. Delle attribuzioni e delle funzioni del ragioniere in generale.

Parte speciale (ragioneria privata).

1. Commercio e ragioneria privata;
2. Le Amministrazioni private.

Ragioneria pubblica.

1. Amministrazione e ragioneria pubblica;
2. L'Amministrazione dello Stato;
3. L'Amministrazione della provincia;
4. L'Amministrazione dei comuni;
5. L'Amministrazione delle Opere Pie.

PARTE 4ª — **Aritmetica generale e algebra.**

1. Generalità sul calcolo literale e sulle formule algebriche — Addizioni e sottrazioni algebriche — Numeri negativi — Moltiplicazione e divisione algebriche — Quadrato e cubo di un polinomio.
2. Frazioni algebriche — Esponente nullo — Esponenti interi e negativi.

3. Equazioni di primo grado ad un' incognita — Sistema di equazione di primo grado con egual numero d' incognite.

4. Discussione delle formole di risoluzione delle equazioni di primo grado ad una ed a due incognite — Problemi di primo grado — Interpretazione delle soluzioni negative.

5. Rapporti — proporzionalità — grandezze proporzionali.

6. Sulle disuguaglianze di primo grado.

7. Potenze e radici dei monomi — Esponenti frazionari.

8. Equazione generale di 2° grado ad una incognita — Discussione della formola di risoluzione — Relazione tra i coefficienti e le radici dell'equazione — Problemi di 2° grado.

9. Equazioni riducibili al 2° grado — Equazioni simultanee di primo e di secondo grado.

10. Progressioni per differenza e per quoziente — Inserzione dei medi tra i termini consecutivi di una progressione.

11. Logaritmi — Uso delle tavole — Applicazioni al calcolo di formole aritm[illegible] risoluzione di equazioni esponenziali.

12. Interessi semplici ed interessi composti — Annualità ed ammortamento.

Roma, 21 agosto 1888.

Visto: *Il Presidente*
CACCIA.

8

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RIMINI, 29. — Domani S. M. il Re visiterà Rimini. L'ora dell'arrivo è ancora incerta.

RIMINI, 29. — Il Duca d'Aosta ed il conte di Torino lasciarono Rimini, diretti a Savignano.

Rimini si prepara a ricevere splendidamente S. M. il Re. Tutti i municipi del circondario saranno rappresentati all'arrivo del Re.

FORLI', 29. — Alle ore 9 ant. S. M. il Re uscì dal palazzo acclamatissimo e visitò il ricovero di mendicità, le case operaie e l'ospedale. Le dimostrazioni si rinnovarono entusiastiche e continue lungo tutto il percorso. Una commovente dimostrazione fu fatta al Re dai vecchi del ricovero. All'ospedale il Re si recò al letto dei malati avendo per tutti parole di conforto.

RIMINI, 29. Il Re sarà a Rimini domani verso il mezzogiorno. Arriverà per ferrovia.

La Giunta municipale presenterà a S. M. un Memoriale sopra gli urgenti bisogni del paese e specialmente sulle condizioni del porto e delle case operaie.

RAVENNA, 29. — Il Municipio d'Alfonsine, ieri, deliberò che una rappresentanza della Giunta intervenga al ricevimento del Re colla banda comunale e la fanfara dei reduci.

LUGO, 29. — La Società dei reduci dalle patrie battaglie di Fusignano interverrà, unitamente al Municipio di Fusignano, al ricevimento dei Reali a Lugo o Ravenna.

FORLI', 29 — S. M. il Re visitò le abitazioni degli operai, entrando specialmente in quelle dei più bisognosi. Gli operai, commossi, gli fecero una affettuosa dimostrazione.

S. A. R. il principe Amedeo è giunto alle 5,50 pom. ricevuto da S. M. il Re e da tutte le autorità.

La popolazione fece una calorosa ovazione al Re ed al principe Amedeo.

FORLI', 29. — S. M. il Re visitò stasera alle 6 pom. la Fonderia, lo stabilimento gazogene e la filanda Brasini. Ebbe entusiastiche ovazioni dalla folla e dagli operai.

Alle sette pom. S. M. il Re accompagnò alla stazione il Duca d'Aosta, che ripartì per Rimini.

SANT'ARCANGELO, 29. — Stamane è passato, a cavallo, il principe Amedeo, col suo stato maggiore e col figlio Conte di Torino, ossequiato dal sindaco e dal pretore ed acclamato dalla popolazione. La sua venuta era inattesa. Accompagnava il Principe il generale Avogadro, comandante del 2° corpo d'armata, che si è recato a Rocca Massani insieme ai generali di divisione.

La città è imbandierata. La popolazione attende la visita di S. M. il Re, che verrà domani ad assistere alla fazione campale.

RIMINI, 29. — Le truppe del primo corpo di armata mantengono le loro posizioni dietro il fiume Pisatello; quelle del secondo d'armata dietro il Rubicone.

Il secondo corpo d'armata prepara un vigoroso attacco per domattina.

LUGO, 29. — Riguardo a Bagnacavallo, ovunque avvenga il ricevimento del Re, vi prenderanno parte, oltrechè la rappresentanza del municipio, la Congregazione di carità e la Cassa di risparmio, unitamente ai reduci.

Qualora il treno reale dovesse fare una breve sosta in questa stazione, molti altri sodalizii invierebbero le loro rappresentanze.

RIMINI, 29. — L'allestimento del Palazzo comunale è magnificamente riuscito. Il municipio ossequente al desiderio di S. M. il Re, limitò le spese. Il locale è adornato di splendidi fiori.

Il municipio pubblicò ora un bellissimo manifesto per l'imminente venuta del Re e del principe ereditario.

CESENA, 29. — Oggi alle 4,42 pom. transitavano per questa stazione il principe Amedeo ed il conte di Torino recatosi a Forlì a visitarvi S. M. e ripassavano alle 7,27 restituendosi a Rimini. Il sindaco, il senatore Finali, il sotto prefetto, gli assessori, i consiglieri comunali ed il comandante il presidio e molti cittadini ossequiarono i principi acclamandoli vivamente.

RIMINI, 29. — È cominciato oggi il secondo periodo delle grandi manovre.

Il comandante del 2° corpo d'armata, saputo l'arrivo del 1° corpo a Cesena, spinge a quella volta in ricognizione la cavalleria, tenendo ferme le rimanenti truppe. Muovono quindi i reggimenti Foggia e Catania, appoggiati dal decimo fanteria e da due batterie. Il reggimento Catania esplora il terreno fra il mare e la ferrovia. Il reggimento Foggia manda pattuglie verso le colline. Il generale Medici, comandante delle truppe di avanscoperta, si tiene con la fanteria e l'artiglieria in riserva presso Sant'Arcangelo.

S. A. R. il Principe Amedeo, trasferisce il suo quartier generale e la direzione generale delle manovre a Savignano.

SANT'ARCANGELO, 29. — Il reggimento cavalleria Foggia, appoggiato alla fanteria, ha occupato Savignano, mentre il reggimento Catania, per San Mauro e Gatteo, minacciando la ritirata dell'avanguardia del 1° corpo, l'obbligava alla ritirata.

La fazione è cessata alle undici antimeridiane.

Le truppe suppletive del 2° corpo d'armata mantengono la linea del Rubicone.

SANT'ARCANGELO, 29. — Gli addetti delle ambasciate estere sono giunti in carrozza da Rimini e presero parte alle manovre di ricognizione, ripartendo insieme alle truppe alle undici circa.

PARIGI, 29. — Un individuo si era presentato parecchie volte, da otto giorni, alla ambasciata di Germania domandando di parlare ad un segretario. Il signor Tournouer, preposto al servizio delle informazioni, lo aveva ricevuto. Ieri, lo stesso individuo ritornò all'ambasciata e, appena entrato, tirò una pistolettata al signor Tournouer dicendo: « Finalmente ne avrò dunque ucciso uno »

Fortunatamente, Tournouer rimase illeso L au ore dell'attentato venne subito arrestato.

Egli si chiama Garnier; ha 66 anni, e pretende di essere stato rovinato dalla guerra del 1870 e ridotto all'estrema miseria.

Si crede che Garnier sia completamente pazzo.

PARIGI, 29. — Il presidente del Consiglio, Floquet, partirà stasera per recarsi ad assistere alle manovre navali.

Ritornerà sabato col ministro della marina, ammiraglio Krantz.

PARIGI, 29. — Un dispaccio d'Algeri al *Soleil* riporta la voce di una sollevazione delle tribù arabe tra l'oasi di Figuig e Mecheria.

BERLINO, 29. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che Benningsen è stato nominato presidente superiore della provincia di Hannover.

BERLINO, 29. — Il *Reichsanzeiger* pubblica i documenti riguardanti il ritiro del maresciallo conte di Moltke, che chiese il ritiro adducendo l'età sua.

L'Imperatore, con lettera diretta al maresciallo di Moltke, riconosce i motivi addotti, esprime il suo rammarico al maresciallo e gli chiede di servire la patria e l'esercito, accettando la presidenza della Commissione della difesa.

L'Imperatore, con altra lettera al maresciallo di Moltke, gli chiede di permettere che il suo successore prenda da lui consiglio in tutte le questioni importanti. L'Imperatore ringrazia il maresciallo rilevandone i grandi meriti.

Il maresciallo di Moltke ringrazia l'Imperatore con due lettere, dicendo che la lettera imperiale sarà conservata nella sua famiglia come un ricordo inestimabile.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 29 agosto 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 47½ p. c.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 45
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	780 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	640 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1154 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	671 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	405 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	566 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)]	10 aprile 1888	500	250	»	»	545 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	245 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	965 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	1466	1466	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	250 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	360 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 05
	Parigi	chèques	»	»	100 72½
3	Londra	90 g.	»	»	25 39
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 28 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 495.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 325.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 140.

V. TROCCHI, *presidente*.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 62½, fine pross.
Az. Banca di Roma 728, 724, fine corr. 731, fine pross.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 475, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 964, 963 fine corr. 961, 958, 955, 954, fine pross.
Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 328 fine pross.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 347 50, fine corr. 349 fine pross.

Prezzi di compensazione della fine agosto 1888.

Rendita 5 0[0 97 50; Detta 3 0[0 — Prestito Rothschild 5 0[0 98 50; Obbl. Città di Roma 4 0[0 490; Cred. Fond. S. Spirito 463; Cred. Fond. B. Nazionale 475; Az. Ferr. Mer. 790; Ferr. Mediter. 640; Az. Banca Nazionale 2100; Banca Romana 1160; Banca Generale 672; Az. Banco di Roma 725; Banca Tiberina 405; Industr. e Comm. 575; Certif. 555; Provin. 242; Az. Soc. Cred. Mob. 970; Merid. 515; Gas stamp. 1475; Gas Certif. Emiss. 1888 1175; Acqua Marcia st... 1865; Az. Soc. per Cond. d'acqua 480: Soc. Gen. Illum. 85; Immob. 970; Mol. e Mag. Gen. 320; Tramway Omnib. 350; Fond. Ital. 250; Mat. Laterizi 340; Navigaz. Gen. Ital. 370; Metallurgica Ital. 590; Fondiaria Incendi 500; Fond. Vita 250; Ferroviarie 305; Obbl. Soc. Immob. 5 0[0 500; Obbligaz. Soc. Immob. 4 0[0 225.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.